



COMUNE DI LUINO
Settore Infrastrutture
Servizio Manutenzioni



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO
ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE E VIARIO DI COMPETENZA
COMUNALE – MESI 36**

Luino, li 12 Settembre 2024



L'ISTRUTTORE TECNICO DEL
SETTORE INFRASTRUTTURE
(Geom. Alberto Costa)

ART.1) OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina l'esecuzione per mesi 36 (trentasei) degli interventi per la manutenzione del patrimonio immobiliare e viario di competenza comunale (noleggio degli automezzi occorrenti per la manutenzione ordinaria dei servizi a sottosuolo per il ripristino del piano viabile di strade, aree ed immobili in genere di proprietà comunale, nonché la realizzazione di interventi edili minimali per l'esecuzione di riparazioni vari compresa la fornitura dei materiali a pie' d'opera.

Tali interventi, elencati in modo non esaustivo e/o limitativo, consisteranno in:

- ⇒ riparazioni di rotture o guasti in genere della rete fognaria comunale;
- ⇒ ripristino di alcuni piccoli tratti della pavimentazione stradale ammalorata o danneggiata, chiusura buche, livellazione avvallamenti ed ogni altro intervento necessario di ordinaria manutenzione del fondo stradale delle vie e piazze cittadine;
- ⇒ sistemazione, spianamento o ripristino di pavimentazioni di aree pubbliche o aperte al pubblico, quali marciapiedi, aree verdi, piazzali pavimentati o in terra battuta, ecc.;
- ⇒ nolo di macchinari e/o attrezzature previste nell'elenco apposito, per interventi vari a supporto di attività lavorative svolte dal personale del magazzino comunale;
- ⇒ fornitura di materiali a piè d'opera (sabbia, ghiaia, terriccio, etc.) necessari per interventi di qualsiasi natura eseguiti da personale comunale;
- ⇒ esecuzione di interventi di modesta entità a carattere edilizio da realizzare presso stabili di proprietà comunale;

L'importo netto del presente appalto, per l'esecuzione di quanto sopra specificato, ammonta complessivamente ad € 673.000,00.= (di cui Euro 269.200,00.= per costi della manodopera ed Euro 403.800,00.= per materiali, attrezzature, mezzi) il tutto oltre a € 12.000,00.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e comprensivi di quelli relativi ai rischi interferenziali (DUVRI) e quindi per un importo netto complessivo di € 685.000,00.= oltre IVA 22% per € 150.700,00.= e quindi per un importo complessivo totale pari ad € 835.700,00.= IVA compresa.

Al momento della stesura del presente capitolato speciale d'appalto, il calcolo dei costi della manodopera e' stato stimato tenendo conto del fatto che le tipologie di intervento sono molteplici e molto varie.

Il tutto e' riferito secondo quanto disposto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini 19 aprile 2010 e smi.

All'interno dell'importo posto a base di gara, il contratto comprende i lavori di manutenzione straordinaria, che occasionalmente dovessero rendersi necessari nei seguenti casi:

- ⇒ per cause impreviste e imprevedibili al momento del contratto e la cui esecuzione urgente non sia rinviabile senza pregiudizio per il normale mantenimento, uso o funzionalità degli immobili ovvero l'esigenza sia rapportata ad urgenze che non consentono il ricorso alle procedure concorsuali;
- ⇒ interventi non programmabili in materia di sicurezza, pubblica incolumità, emergenze di tipo idrologico, geologico, meteorologico, esecuzione d'ufficio di ordinanze contingibili ed urgenti, ovvero esecuzione d'ufficio di ordini ed ingiunzioni previsti dall'ordinamento;
- ⇒ lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- ⇒ completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, o comunque in relazione all'esecuzione d'ufficio in sede di conclusione del collaudo, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori
- ⇒ allacciamenti, anche provvisori, alle reti di servizi tecnologici.

Tutti i lavori vanno eseguiti con l'impiego di materiali di prima qualità rispondenti alle normative tecniche vigenti, idonei in funzione della tipologia dell'ambiente di installazione e comunque di gradimento della Direzione Lavori. I lavori andranno altresì realizzati impiegando personale idoneo

ed addestrato per le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d'arte, nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati dagli interventi e i dispositivi di protezione individuale (DPI).

La scadenza del presente appalto è prevista dopo 36 mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione.

ART. 2) – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Le ordinazioni di materiali e/o richieste in intervento verranno effettuate telefonicamente o via posta elettronica, da parte di personale dipendente del Servizio Manutenzioni o del Magazzino comunale e l'esecuzione dei singoli interventi dovrà avvenire nel luogo, il giorno e l'ora concordati e comunque in tempo utile per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione comunale.

Di norma, in collaborazione con i Tecnici del Servizio Manutenzioni, dovrà essere valutato e stimato preventivamente il costo dell'intervento che dovrà essere riportato su apposito formulario/buono d'ordine riportante l'indicazione dello specifico centro di spesa, la cui copia dovrà essere allegata necessariamente alla fattura di riferimento.

In particolare, sarà facoltà del personale tecnico comunale frazionare nel tempo l'esecuzione di interventi richiesti od ordinare prestazioni che comportino un tempo di lavoro effettivo esiguo (anche inferiore ad un'ora lavorativa contabilizzata) senza che l'appaltatore possa richiedere indennizzi o maggiori compensi oltre a quelli indicati nell'elenco prezzi unitari.

Al termine di ogni intervento – che potrà comprendere categorie di lavori diversi – la Ditta dovrà rilasciare una bolla di lavoro dalla quale risultino:

- la zona di intervento;
- dettagliata descrizione dei lavori eseguiti;
- la tipologia di mezzi ed attrezzature utilizzate;
- le ore di lavoro effettivamente prestate in luogo;
- il costo totale dell'intervento ricavato mediante applicazione alle singole quantità e categorie di lavoro dei prezzi unitari fissati.

Il personale preposto al controllo dei lavori potrà prescrivere particolari modalità tecniche di esecuzione di ogni intervento, frazionare nel tempo singole fasi operative e prevedere l'utilizzo di particolari attrezzature e macchinari, senza che la Ditta possa richiedere indennizzi di sorta o maggiori compensi rispetto a quanto in seguito fissato circa i criteri relativi alla contabilizzazione dei lavori.

Per gli interventi di pronta reperibilità o emergenza richiesti dalla stazione appaltante, (ad esempio l'esecuzione di scavi per il ripristino del funzionamento di pubbliche fognature, la chiusura di buche sul piano stradale di vie e piazze comunali), l'aggiudicatario, prima della firma del contratto dichiara la disponibilità di un proprio magazzino / deposito / cantiere attrezzato ubicato in modo da poter raggiungere con i mezzi ed il personale richiesto il territorio del comune di Luino entro il termine massimo di 30 (trenta) minuti dalla chiamata del tecnico reperibile; la ditta appaltatrice dovrà garantire che l'inizio dell'intervento ordinato avvenga entro il termine massimo di 1 ora. Le chiamate potranno essere effettuate continuativamente nell'arco delle 24 ore della giornata compresi tutti i sabati e le domeniche oltre alle giornate di festività.

ART. 3) – AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE

Le Ditte partecipanti all'appalto dovranno avere alle dipendenze personale in grado di eseguire gli interventi ricompresi nel presente capitolato (operai muratori specializzati, manovali, operatori di escavatrici, autisti, etc.) e dovrà avere in dotazione tutti gli automezzi e le seguenti attrezzature:

- 1) Autocarro tipo IVECO DAILY o similare, portata utile 15 q.li
- 2) Autocarro tipo IVECO EUROCARGO 100 E21 o similare, portata utile da 80 q.li
- 3) Autocarro tipo IVECO EUROCARGO 110 EL19 o similare , portata utile da 70 a 100 q.li, dotato di gru con portata utile da 10 a 50 q.li
- 4) Autocarro tipo IVECO TRAKKERAD380 7.36 6X4, o similare portata 200 q.li
- 5) Escavatore oleodinamico debitamente attrezzato per lavori di scavo, caricamento, etc.
 - a) tipo gommato da 70 a 100 hp
 - b) tipo gommato o cingolato oltre 100 hp
- 6) Miniescavatore su cingoli gommati, con benna larga cm. 30-40
- 7) Bobcat
- 8) Pala meccanica
 - a) su ruote gommate, fino a 70 hp
 - b) su ruote gommate, da 70 a 100 hp
 - c) cingolata, da 70 a 100 hp
- 9) Rullo compressore stradale statico o vibrante
 - peso da 8 a 20 tonnellate
 - peso da 20 a 60 tonnellate
- 10) Martello demolitore montato sul braccio dell'escavatore oleodinamico
- 11) Compressore con motore a scoppio e martello perforatore oppure demolitore
- 12) Vibrofinitrice per stesura conglomerato bituminoso (tout-venant, tappetino, etc. fornito dall'Amministrazione comunale)

ART. 4) – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Possono partecipare alla gara gli operatori economici indicati all'artt. 99), 100) e 103) del D. Lgs. n. 36/2023 in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. requisiti di carattere generale:

Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'artt. 99), 100) del D. Lgs n. 36/2023:
 - b. requisiti di carattere professionale
Possono partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all'art. 65 del "Nuovo Codice", in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondente a quella di contratto;

Iscrizione alla White List presso la Prefettura territorialmente competente, ai sensi dell'art 1 della Legge 190/2012.

2. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.
3. requisito di capacità tecnica e professionale (articolo 103 del d.Lgs. n. 36/2023):
4. 1.c) con riferimento ai tre anni antecedenti la data del bando di gara, aver gestito, in proprio o per conto di terzi, a favore di soggetti pubblici o privati, senza che il contratto sia stato risolto o che il committente abbia esercitato il recesso, per cause addebitabili all'esecutore, servizi manutentivi del patrimonio immobiliare e viario (noleggio automezzi e fornitura materiali a pie' d'opera) e analoghi per un importo netto di almeno € 685.000,00.
5. 2. All'appaltatore è fatto obbligo di entrare in possesso di tutti gli eventuali ulteriori requisiti che sopravvenute disposizioni normative e/o amministrative dovessero imporgli nel corso della durata del servizio. La mancata ottemperanza a tali disposizioni entro i termini dalle stesse fissati comporta gli effetti indicati al comma 3 del presente articolo.
6. 3. I requisiti indicati devono essere posseduti da parte dell'appaltatore per tutta la durata della convenzione. Fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, la convenzione si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e dell'art. 36, comma 1, lett. a) del presente capitolato (clausola risolutiva espressa) se nel corso dell'esecuzione del servizio, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente, nonché uno dei requisiti necessari all'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato. In tal caso, è incamerata la cauzione definitiva e grava sull'aggiudicatario l'onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione appaltante a causa della risoluzione della convenzione.
7. in caso di verifica del requisito nel corso della procedura e comunque in caso di aggiudicazione, il concorrente deve produrre copia del L.U.L. (libro unico del lavoro) e di specifica documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione idonea ad attestare lo stato di svantaggio di ciascun lavoratore nel rispetto del diritto di riservatezza.
8. Si precisa che trattandosi di requisito soggettivo di natura personale, è escluso il ricorso all'avvalimento per comprovare il possesso di detta caratteristica soggettiva che dovrà essere necessariamente posseduta personalmente o direttamente dal concorrente sia in caso di partecipazione singola che per mezzo di compagini con idoneità plurisoggettiva.
9. Nel caso di partecipazione alla gara da parte di consorzio di cooperative di produzione e lavoro o di consorzio stabile, sia il consorzio che i consorziati indicati bell'esecuzione del servizio, devono avere come scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 61 del Codice, nonché impiegare almeno il 30 % di lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

ART. 5) – AVVALIMENTO

In attuazione dei disposti dell'art. 104 del Codice, il singolo concorrente o consorziato o raggruppato o aggregato in rete può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Il soggetto ausiliario deve essere a sua volta a pena di esclusione in possesso dei requisiti soggettivi previsti all'interno del presente capitolato speciale d'appalto.

In caso di Avvalimento, oltre alle documentazioni richieste nel disciplinare di gara, deve essere presentato il Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, avente data certa antecedente al termine di per la presentazione delle offerte, specificando se l'operatore economico intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta allegando copia dei documenti di cui all'art 4 b) del presente capitolato. Ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;

L'impresa ausiliaria è tenuta inoltre a trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione con la quale attesta:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del "Nuovo Codice";

All'appaltatore è fatto obbligo di entrare in possesso di tutti gli eventuali ulteriori requisiti che sopravvenute disposizioni normative e/o amministrative dovessero imporgli nel corso della durata del servizio. La mancata ottemperanza a tali disposizioni entro i termini dalle stesse fissati comporta gli effetti indicati al comma 4 del presente articolo.

I requisiti indicati al comma 2 punti precedenti devono essere posseduti da parte dell'appaltatore per tutta la durata del contratto. Fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, il contratto d'appalto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e dell'art. 45 del presente capitolato (clausola risolutiva espressa) se nel corso dell'esecuzione del servizio, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente, nonché uno dei requisiti necessari all'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato. In tal caso, è incamerata la cauzione definitiva e grava sull'aggiudicatario l'onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione appaltante a causa della risoluzione del contratto.

Ai sensi del D.Lgs 36/2023, il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

ART. 6) – RIUNIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

Sono ammesse a presentare offerte imprese temporaneamente riunite. I requisiti minimi richiesti dal D. Lgs. n.36/2023 saranno valutati con riferimento alla somma dei requisiti posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte la riunione.

ART. 7) – ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Si intendono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

- assicurativi, antinfortunistici, previdenziali, relativi al personale dipendente;
- l'installazione delle attrezzature, degli impianti, delle recinzioni e protezioni necessarie ed adatte – in rapporto al luogo d'intervento, all'entità del cantiere e al grado di pericolosità delle lavorazioni – ad assicurare la migliore esecuzione, il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori e sicurezza del personale;

- la fornitura e l'installazione della necessaria segnaletica stradale, la custodia dei cantieri e quant'altro disposto dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal relativo regolamento di esecuzione);
- la disponibilità di un proprio magazzino / deposito / cantiere attrezzato ubicato in modo da poter raggiungere con i mezzi ed il personale richiesto il territorio del comune di Luino entro il termine massimo di 30 (trenta) minuti dalla chiamata del tecnico reperibile;
- la proprietà di un autocarro munito dell'autorizzazione ai sensi dell'art.2 del Decreto Legislativo n.85 del 14.03.1998 e smi ovvero da utilizzare per il trasporto di materiali per conto terzi;
- la pulizia del cantiere durante l'esecuzione dei lavori ed al termine degli stessi;
- l'attivazione di una linea telefonica fissa, di un indirizzo di posta elettronica e di un'apparecchiatura fax in funzione 24 ore su 24;
- recapito telefonico portatile (cellulare) con rete ad ampia copertura e nominativo del coordinatore da contattare in caso di emergenza o necessità impellente di intervento;
- le spese di viaggio, trasporto attrezzature e trasferimenti in genere, dalla sede della Ditta sino al luogo di lavoro;
- gli adempimenti ex art. 18 L. 55/90 e D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

ART. 8) – DUVRI

Entro trenta giorni dall'avvio del servizio, l'Appaltatore deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 del D.Lgs. 81 del 2008, alla stazione appaltante il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. Gli è fatto obbligo tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del direttore dell'esecuzione entro il termine da questi fissato o degli enti preposti al controllo. E' preciso obbligo dell'appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008.

Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

L'Appaltatore deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'Appaltatore deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra, presentando alla stazione appaltante entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione la documentazione occorrente.

L'Appaltatore deve garantire la gestione dell'emergenza con la predisposizione del piano di formazione teorico - pratico di tutto il personale con particolare riferimento alle manovre rapide.

L'Appaltatore adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante, provvede entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

ART.9) ELENCO PREZZI UNITARI

Le Ditte partecipanti all'appalto dovranno indicare, all'atto della presentazione dell'offerta, il ribasso in unica percentuale da applicarsi indistintamente a tutti i prezzi elementari previsti nell'elenco prezzi della Regione Lombardia – edizione anno 2024. In caso di altri interventi i prezzi

utilizzati per la contabilizzazione degli interventi saranno desunti dalla relativa analisi dei prezzi. Il corrispettivo dell'appalto e' determinato "a misura".

I prezzi si intendono sempre comprensivi degli oneri per le spese di viaggio dalla sede dell'Appaltatore al Comune di Luino

ART. 10) – MODALITA' DI OFFERTA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento degli interventi in oggetto avviene tramite procedura aperta secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 36/2023 e smi, ovvero l'Operatore Economico interessato puo' presentare un'offerta che verrà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n.36/2023, e pertanto individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo, mediante l'analisi dei criteri di seguito elencati che saranno oggetto di valutazione da parte di un'apposita Commissione che si atterrà ai criteri esposti qui di seguito indicati.

La valutazione delle offerte prenderà in considerazione i seguenti aspetti:

ELEMENTO QUALITATIVO – OFFERTA TECNICA

massimo 70 punti che verranno assegnati alla proposta progettuale nel seguente modo:

- a) Modalità di interazione con il responsabile del procedimento e con il direttore dell'esecuzione del contratto per il chiarimento di tutti i dettagli operativi, di diminuzione del disturbo alle aree e agli edifici, nonché agli aspetti logistici.
La valutazione sarà basata sul grado di approfondimento, sulla coerenza e la fattibilità delle proposte che dovranno essere inviate sotto forma di relazione
Discrezionale, fino a un massimo di n. 30 punti
- b) Presenza nell'organigramma dell'Operatore economico di una figura che assume la carica di "coordinatore tecnico dei cantieri". La valutazione sarà basata sull'esperienza professionale in relazione ad opere affini per tipologia ed importo; il tutto dovrà essere descritto in apposito curriculum vitae/professionale:
Discrezionale fino a un massimo di n. 5 punti
- c) Presenza nell'organigramma dell'Operatore economico di una figura che assume la carica di "direttore tecnico dei cantieri". La valutazione sarà basata sull'esperienza professionale in relazione ad opere affini per tipologia ed importo: il tutto dovrà essere descritto in apposito curriculum vitae/professionale:
Discrezionale fino a un massimo di n. 5 punti
- d) Proposte tecniche integrative e migliorative di esecuzione degli interventi compresi nell'appalto per aumentare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi da effettuare relativamente alla l mantenimento delle strade, degli immobili e delle aree esterne. L'operatore economico dovrà allegare all'offerta una relazione all'interno della quale vengono riassunti tutti gli che consentono di individuare le modalità da porre in atto
Discrezionale fino a un massimo di n. 25 punti
- e) Messa a disposizione (rispetto alla dotazione minima indicata) di ulteriore automezzo di proprietà munito di apposita autorizzazione ai sensi dell'art.2 del Decreto Legislativo n.85 del 14.03.1998 e smi ovvero da utilizzare per il trasporto di materiali per conto terzi;
Tabellare on/off n. 5 punti

ELEMENTO QUANTITATIVO - OFFERTA ECONOMICA

massimo 30 punti che verranno assegnati alla proposta economica nel seguente modo:

a) max punti 30 per il corrispettivo globale del servizio

	Offerta economica tot. max. punti 30	Prezzo a base d'asta
a	Corrispettivo globale del servizio	€. 673.000,00

a) elemento quantitativo: corrispettivo globale del servizio

In sede di offerta economica il concorrente dovrà esprimere in cifre ed in lettere il ribasso percentuale sul corrispettivo globale del servizio posto a base d'asta, determinato tramite offerta a prezzi unitari.

Il corrispettivo posto a base d'asta è di Euro 673.000,00.= al netto degli oneri della sicurezza.

Per calcolare il punteggio economico di ciascuna offerta sarà utilizzata la formula di interpolazione interlineare

$$PE_a = PE_{max} * V_a$$

dove:

a = indice numerico di riferimento dell'offerta

V_a = coefficiente dell'offerta del concorrente a (0 < V_a ≤ 1)

PE_a = punteggio economico assegnato all'offerta del concorrente a

PE max = punteggio economico massimo assegnabile

Per calcolare il coefficiente V_a si applica la presente formula

$$V_a = (R_a / R_{best})$$

dove:

a = indice numerico di riferimento dell'offerta

V_a = coefficiente dell'offerta del concorrente a (0 < V_a ≤ 1)

R_a = valore del ribasso offerta del concorrente i-esimo

R_{best} = valore del ribasso dell'offerta più conveniente

Il risultato sarà arrotondato al millesimo di punto (terza cifra dopo la virgola).

L'assegnazione del punteggio complessivo finale sarà la risultante della somma dei due punteggi (ossia offerta tecnica ed offerta economica). L'offerta è da intendersi comprensiva di ogni onere sociale e fiscale (Iva esclusa).

L'incarico sarà aggiudicato alla cooperativa/consorzio che otterrà il punteggio più alto risultante dalla somma dei punteggi parziali ottenuti sulla base delle valutazioni dei singoli criteri. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida.

Le Ditte partecipanti all'appalto dovranno indicare, all'atto della presentazione dell'offerta, il ribasso in unica percentuale da applicarsi indistintamente a tutti i prezzi elementari previsti nell'elenco prezzi della Regione Lombardia - edizione anno 2024. In caso di altri interventi i prezzi utilizzati per la contabilizzazione degli interventi saranno desunti dalla relativa analisi dei prezzi. Il corrispettivo dell'appalto e' determinato "a misura".

ART. 11) – ACCERTAMENTO – CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI – PAGAMENTI

Il personale dipendente del Servizio Manutenzioni provvederà al controllo del corretto svolgimento delle prestazioni ed alla contabilità delle medesime. Tale contabilizzazione sarà effettuata sulla base dei dati forniti con le bolle di lavoro descritte all'art. 2) del presente documento e controfirmate per accettazione. L'invio dei "rapportino" di lavoro dovrà essere acquisita dal Settore Infrastrutture -, Servizio Manutenzioni entro e non oltre 3 giorni dall'avvenuta conclusione di ogni singolo intervento pena il mancato riconoscimento delle attività svolte.

In particolare, per i lavori da valutarsi in economia, non saranno contabilizzati i tempi per i trasferimenti di automezzi e personale dalla sede della Ditta aggiudicataria sino ai vari luoghi di intervento ed i tempi occorsi per l'approvvigionamento dei materiali; tali oneri, infatti, si intendono già remunerati nelle singole voci componenti l'elenco prezzi.

A termine di ogni singolo intervento, giudicato regolare, dovrà essere emessa regolare fattura con allegata la bolla di lavoro indicata all'art. 2) controfirmata per accettazione.

Tali fatture saranno liquidate entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione.

L'applicazione di eventuali penali sarà effettuata mediante ritenuta sui corrispettivi da liquidare all'appaltatore.

ART. 12) – VALIDITA' DEL PREZZO

Nel caso in cui si determina una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione; b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

I servizi, liquidati a misura e con le condizioni tutte del presente capitolato, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

La Ditta aggiudicataria del servizio riconosce che nella determinazione dei prezzi a misura l'Amministrazione ha tenuto conto di tutto quanto può occorrere per eseguire ogni singola prestazione a perfetta regola d'arte.

ART.13) – DIRETTORE TECNICO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Comune di Luino, al fine di verificare il regolare andamento dell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore, prima dell'avvio dello stesso, provvede alla nomina del direttore dell'esecuzione, carica che può essere ricoperta automaticamente dal Responsabile del Settore Infrastrutture ovvero dalla Posizione Organizzativa di riferimento.

Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato tra l'appaltatore ed il Comune di Luino, verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità a quanto previsto e stabilito dal capitolato e dagli ordini di Servizio. A tal fine il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività demandate dal Comune di Luino che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni ed il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge.

Laddove necessario e qualora non sia già previsto dal presente capitolato, il direttore dell'esecuzione fissa all'appaltatore, di volta in volta, le direttive per l'espletamento dei lavori ed i

termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui al presente capitolato, la cui mancata ottemperanza comporta l'applicazione delle penali (inadempimenti e penalità) del presente capitolato.

L'appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione e in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

ART. 14) – MISURE A TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che sarà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e igiene del lavoro ed, in particolare al D.Lgs. 81 del 9/04/2008 e s.m.i.

L'appaltatore provvede, in particolare a:

- portare a conoscenza tutti i propri dipendenti dei rischi di qualsiasi natura derivanti dall'espletamento del servizio;
- fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme di prevenzione dagli infortuni, sicurezza e igiene sul lavoro;
- disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino gli indumenti ed i dispositivi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare;
- curare che tutte le attrezzature e mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- informare immediatamente l'Ente appaltante in caso d'infortunio o incidente e ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte;
- L'appaltatore risponde dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza di quanto previsto, sono a carico esclusivo dell'appaltatore che si impegna altresì a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche in materia.
- In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal Responsabile del Comune a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui sopra fatti dall'Amministrazione sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Comune e sottoscritte dagli interessati.

ART. 15) – DANNEGGIAMENTI

La ditta affidataria è responsabile di eventuali danni arrecati a manufatti comunali o privati conseguentemente allo svolgimento del servizio in oggetto.

Gli eventuali danni dovranno essere prontamente comunicati al Responsabile del servizio e riparati a perfetta regola d'arte a cura e spese della ditta appaltante, in difetto il Responsabile del servizio quantificherà, a suo insindacabile giudizio, il danno provocato, detraendo tale importo dalle somme dovute per i lavori eseguiti.

Gli importi dei danni eventualmente arrecati o delle penali di cui all'articolo successivo saranno comunicati per iscritto dal Responsabile del servizio all'impresa aggiudicataria che avrà tre giorni di tempo per contro-dedurre a quanto comunicato. Trascorso tale termine il Responsabile del servizio sarà autorizzato a dedurre dalle somme dovute per i lavori eseguiti gli importi per danni e/o penalità.

Riguardo la possibilità che la l'Impresa aggiudicataria possa causare danni di media e grande entità, si procederà all'apertura della pratica del sinistro assicurativo, il tutto come evidenziato nel successivo art.18).

ART. 16) – CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nel partecipare alla presente trattativa, la Ditta candidata accetta i contenuti del presente Capitolato e dichiara:

a) di aver preso conoscenza – con specifico riferimento alla Zona oggetto dell'offerta – delle condizioni locali del piano viario, della sua consistenza ed estensione.

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e di conseguenza, di aver valutato remunerativa l'offerta formulata e tale da consentire l'utile d'impresa.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

c) partecipando alla presente gara, l'Appaltatore dichiara inoltre di avere la capacità tecnica ed economica necessaria per disporre l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte, secondo le migliori norme e tecniche esecutive.

ART. 17) – SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto del servizio nei limiti consentiti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero con riferimento all'art. 119 comma 1 del D.Lgs.n.36/2023 l'affidatario dovrà eseguire almeno il 50% della prestazione prevalente.

Art. 18) - ESCLUSIONI

Il Comune è estraneo, sotto i profili normativo, patrimoniale e di responsabilità di qualsiasi genere, ai rapporti insorgenti tra l'impresa e altri privati.

Il Comune non è tenuto a retribuire o a riconoscere all'impresa l'esecuzione di lavori non compresi in un ordine di servizio, eseguiti senza ordine di servizio. o in eccesso rispetto a questo, da chiunque siano stati ordinati.

E' fatto salvo il riconoscimento di lavori i quali, ancorché in eccesso rispetto a un ordine di servizio, siano complementari a lavori regolarmente ordinati e resi necessari da circostanze imprevedute per ovviare a gravi pregiudizi di danno o a pericoli all'incolumità di cose o persone. In tal caso l'impresa deve comunque avvertire tempestivamente il Comune entro il primo giorno non festivo successivo all'accertamento della situazione e agire col criterio del buon padre di famiglia.

E' altresì fatto salvo il riconoscimento di lavori di somma urgenza ordinati verbalmente dal R.U.P. per i quali lo stesso emetta successivamente l'ordine di servizio. nei termini di cui al presente Capitolato.

Art. 19) - CAUZIONI - SPESE CONTRATTUALI

Cauzione provvisoria

1. Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara per l'appalto del servizio è fissato nella misura pari al 2% dell'importo a base d'asta del servizio e secondo quanto previsto dall'art. 106 del codice dei contratti pubblici.
2. Le riduzioni della garanzia sono disciplinate dal comma 106 D.lgs 36/2023.

Cauzione definitiva

L'appaltatore è tenuto a costituire la cauzione definitiva con le modalità e nella misura previste dall'articolo 117 del codice degli appalti.

1. Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva garantisce:
 - a) l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, da parte dei subappaltatori e cottimisti;
 - b) il risarcimento del danno causato alla stazione appaltante dall'inadempimento contrattuale;
 - c) il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alla liquidazione del conto finale.
3. L'appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla stazione appaltante, l'importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente.
4. La stazione appaltante escute la cauzione definitiva al ricorrere di una o più delle circostanze indicate al comma 2, entro il limite d'importo dell'onere derivatole dalla circostanza stessa.
5. Tranne che nelle ipotesi previste dal D. Lgs. n.36/2023, la cauzione è escussa totalmente quando la convenzione è risolta. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione della convenzione, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. È in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.
6. Perché la cauzione sia svincolata progressivamente è onere dell'appaltatore consegnare preventivamente al soggetto garante, in originale o copia autentica, lo stato di avanzamento del servizio o analoga documentazione attestante l'avvenuta esecuzione. In tal caso, lo svincolo progressivo avviene nella misura prevista dall'articolo 117 del codice a seguito della presentazione alla stazione appaltante, da parte dell'appaltatore, della prova dell'avvenuto soddisfacimento dell'onere indicato al periodo precedente.

Assicurazione sulla responsabilità civile

E' fatto obbligo all'appaltatore provvedere a proprie cure e spese all'assicurazione per la responsabilità civile derivante dai rischi connessi con l'appalto, di cui al presente capitolato, per un massimale non inferiore a €. 500.000,00. per danni a persone e cose da presentare al Servizio Segreteria ed Affari Generali prima della stipula del contratto.

Spese contrattuali

Tutte le spese di contratto (copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto) sono a carico dell'aggiudicatario che sarà tenuto ad effettuare il versamento dell'importo comunicato dall'Ufficio competente.

ART. 20) – CONTESTAZIONI – INADEMPIENZE – PENALITA'

Fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, in caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali o di inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore la stazione

appaltante applica le penali entro gli importi massimi di seguito rispettivamente indicati per ciascuna fattispecie:

α) Intervento eseguito in ritardo rispetto al termine fissato dal coordinatore del Servizio Manutenzioni dell'Ente: 1 per mille del valore complessivo del contratto ogni trenta minuti di ritardo;

β) impossibilità di contattare il reperibile dell'Impresa per oltre trenta minuti: 1 per mille del valore complessivo del contratto ogni trenta minuti di ritardo;

γ) mancato rispetto degli ordini di servizio: 2 per mille del valore complessivo del contratto per ogni violazione alle disposizioni impartite dal coordinatore del Servizio Manutenzioni dell'Ente;

δ) ritardi ripetuti e continue situazioni di disservizio dovute ad imprevidenza, imperizia, inefficienza delle attrezzature, negligenza o colpa della Ditta: risoluzione del contratto.

Nella fattispecie il deposito cauzionale verrà totalmente incamerato dalla Amministrazione, fatte salve le ulteriori ed eventuali azioni di rivalsa, nel caso in cui il danno subito superi l'importo.

ε) Mancato invio delle "bollette degli interventi eseguiti" entro le ore 12,00 della mattina successiva all'intervento: 1 per mille del valore complessivo del contratto per ogni giorno di ritardo.

φ) mancata comunicazione del numero di reperibilità: 5 per mille del valore complessivo del contratto per ogni giorno di ritardo.

γ) incongruenze ingiustificate fra il tempo effettivo di svolgimento del servizio e le ore successivamente riportate nelle liste settimanali: 5 per mille del valore complessivo del contratto per ogni violazione accertata.

η) **Danni alla proprietà comunale:**

Nel caso di danni al patrimonio comunale, l'appaltatore è tenuto a segnalare l'episodio al Comune, entro il termine di 3 giorni dal suo accadimento e a provvedere al pronto ripristino, entro ulteriori 2 giorni, dandone sollecita comunicazione.

In caso di urti con danni a pozzetti, dissuasori, bordure, manufatti, tali da costituire pericolo per le persone e viabilità, l'appaltatore ha il dovere di posizionare, immediatamente, segnaletica idonea a segnalare il pericolo, oltre ad assumere gli ulteriori opportuni interventi per garantire la sicurezza della viabilità (es., posizionamento piastre di ferro per coprire le insidie formatesi) e provvedere immediatamente o appena le condizioni ambientali siano favorevoli entro massimo 7 giorni al ripristino.

Al termine o durante la stagione si procederà alla verifica della riparazione dei danni a beni comunali. Nel caso non venissero riparati, l'onere per il ripristino oltre alla applicazione della penale, verrà detratto dalla contabilità finale.

Penale prevista:

- per mancata comunicazione: 5 x 1000 del valore complessivo del contratto
- mancata riparazione del danno 5 x 1000 del valore complessivo del contratto

Quanto previsto alle precedenti lettere a), b), c) d) ed e), non troverà applicazione quando, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, si abbiano a verificare eventi di carattere eccezionale (decesso o grave malattia del titolare della Ditta, accertata impossibilità di immediata sostituzione dei mezzi operativi, accertata impossibilità di percorrere le arterie adducenti al tronco stradale appaltato, calamità naturali, ecc.).

Non è considerato "ritardo" il tempo impiegato dai mezzi per gli spostamenti sul lotto di competenza. In caso di rottura del mezzo durante gli interventi in corso sul tronco stradale, la sostituzione deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 90 minuti, diversamente trovano applicazione le penalità sopra riportate.

La contestazione relativa alle inadempienze rilevate sarà effettuata tramite lettera raccomandata, via posta elettronica o via fax e l'appaltatore avrà la possibilità di formulare le proprie osservazioni e/o controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui il ritardo nell'esecuzione degli interventi crei danno (anche solo di immagine) per l'Amministrazione comunale, la stessa avrà facoltà di farli eseguire da altra Ditta, con addebito del relativo costo e delle penali sopra indicate.

ART. 21) – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- La Ditta aggiudicataria del servizio assume, a pena di nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 obbligandosi a comunicare al Comune gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
- Il vincolo contrattuale con la Ditta aggiudicataria del servizio si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e del secondo periodo del comma 8, art. 3, L. 136/2010.

ART. 22) CESSIONE DEI CREDITI

Tutti i crediti vantati dall'appaltatore possono essere ceduti ai sensi della legge 52 del 1991 e dell'articolo 117 del codice.

Vigono riguardo ai crediti dell'appaltatore le disposizioni di cui all'articolo 9 del D. L. 185 del 2008, convertito nella legge 28/01/2009 n.2 e di cui ai decreti ministeriali del 25 giugno 2012, in tema di certificazione e compensazione dei crediti dell'appaltatore.

ART. 23) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati concernenti l'impresa affidataria saranno trattati dalla stazione appaltante ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, al fine di consentire lo svolgimento delle formalità implicite nell'appalto stesso.

La Ditta aggiudicataria del servizio potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 della citata normativa, in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati

ART. 24) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La stazione appaltante procede alla risoluzione della convenzione ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
 - a. quando nel corso dell'esecuzione dell'appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente, nonché uno dei requisiti necessari all'esecuzione del servizio di cui all'art. 4 del presente capitolato;
 - b. accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso comportamento tra quelli previsti all'articolo 36 del presente capitolato;
 - c. interruzione del servizio per non meno di sette giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'appaltatore;

- d. frode dell'appaltatore;
 - e. mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d. lgs 81/08 e redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo;
 - f. qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
 - g. mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni decorrenti dallo spirare di quello indicato all'articolo 28, terzo comma;
 - h. subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 118 del d.lgs. n. 163/06;
 - i. cessione anche parziale della convenzione;
 - j. fallimento dell'appaltatore;
 - k. cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio.
2. Quando si verificano una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando la convenzione risolta di diritto con effetto immediato.
3. Fermo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 6 e 67 del d. lgs 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato di attuazione del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione della convenzione.

ART. 25) RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Salvo il caso di risoluzione di diritto della convenzione, la stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione della convenzione qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio.
2. Nell'ipotesi indicata al comma 1, trova applicazione il combinato disposto tra l'articolo 106 del codice.

3. La stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione qualora, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 37 e dal comma 1 del presente articolo, l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del cronoprogramma, se presente o, in ogni caso, di quanto previsto nel presente capitolato.
4. Nell'ipotesi indicata al comma 3, trova applicazione dall'articolo 106 del codice.
5. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione della convenzione e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.
6. La convenzione si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge. In tal caso, all'appaltatore è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.
7. Su richiesta dell'appaltatore, la convenzione si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale relativo a ciascun lotto. Grava sull'appaltatore l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla stazione appaltante dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del presente comma, determina l'eccessiva onerosità. L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, la stazione appaltante esercita nei confronti dell'appaltatore entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:
 - a. consenso alla proposta di risoluzione;
 - b. applicazione della revisione prezzi con le modalità e nella misura indicate all'articolo 21. In tal caso, spetta comunque all'appaltatore fornire i dati necessari al computo della revisione.
8. Nell'ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla risoluzione della convenzione se i prezzi revisionati conformemente all'articolo 21 assorbono integralmente gli scostamenti quantificati dall'appaltatore con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente.

ART. 26) EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Tranne che nelle ipotesi previste dall'articolo 38 commi 6 e 7, ogni qual volta la convenzione sia risolta, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da parte della stazione appaltante.
2. E' comunque fatto salvo il diritto da parte della stazione appaltante di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo della convenzione stipulata con l'appaltatore e l'importo della convenzione stipulata con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità della convenzione risolta.

ART. 27) ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e della relativa convenzione, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

ART. 28) NOVAZIONE SOGGETTIVA - RECESSO

1. All'infuori di quanto previsto dall'articolo 123 del codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti della convenzione cui il presente capitolato è riferito.
2. La stazione appaltante può recedere dalla convenzione:
 - a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
 - b. laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dalla convenzione.
3. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere.
4. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.
5. All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dalla convenzione.

ART. 29) ESECUZIONE DI UFFICIO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 35 - 39 in caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida inviata all'appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e l'escussione totale della cauzione definitiva.

ART. 30) OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. L'Aggiudicatario è soggetto alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di appalto di servizi per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato.
2. L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
 - a. al D.lgs. 36/2023;
 - b. al DPR 207/2010;
 - c. al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
 - d. alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

ART. 31) INFORMATIVA DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- a) Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Luino ed i relativi contatti sono i seguenti Tel: +39 0332543511; Fax: +39 0332 543516; e-mail: info@comune.luino.va.it; PEC: comune.luino@legalmail.it;
- b) Il Responsabile della Protezione dei dati Data Protection Officer è l'Ing. Davide Mario Bariselli; e-mail dpo@comune.luino.va.it;
- c) Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) Le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto;
- e) L'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art 13 comma 2 lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) I dati saranno trattati esclusivamente del personale e dai collaboratori del Comune di Luino implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.lgs. 36/2023 e L. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi menzionate i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dall'Unione Europea;
- g) Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura di appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.

Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma - Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57 paragrafo 1 lettera f) del Regolamento UE 679/2016.

ART. 32) ELEZIONE DOMICILIO E CONTROVERSIE

1. Per tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale in Luino presso la residenza municipale.
2. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo P.E.C. o telefax
3. Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente è quello del tribunale di Varese.

Luino li 12 Settembre 2024

IL TECNICO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE - SERVIZIO MANUTENZIONI
(Geom. Alberto COSTA)

